

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA MESSINA

CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI IDRICI NELL'A.T.O. MESSINA NEL PERIODO TRANSITORIO DI SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI ESISTENTI

TRA

L'ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE MESSINA

E

A.M.A.M. S.P.A.

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno venti del mese di dicembre

TRA

L'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale Ottimale MESSINA, in seguito definita A.T.I., codice fiscale 97126260831 a firma del Dott. Antonino Orlando Russo nato a Castelmola (ME) il 13/02/1951, C.F. RSS NNN 51B13 C210L, nella qualità di Presidente, il quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse dell'Ente d'Ambito dei Comuni meglio appresso specificati; giusta autorizzazione di cui alla Deliberazione di Assemblea n. 3 del 27/06/2019

E

L' A.M.A.M. s.p.a., cod. fisc. 01937820833, in seguito definita anche "Società e/o Gestore", con sede legale in Messina Viale Giostra - Ritiro s.n., a firma dell'Arch. Bonasera, nata a Messina il 14/04/1986, C.F. BNS LDN 86D50 F158T, nella qualità di Presidente dell'A.M.A.M. s.p.a., il quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse del A.M.A.M. s.p.a.

PREMESSO

- ✓ che la Regione Siciliana, con legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, ha riorganizzato i servizi idrici in base ad ambiti territoriali ottimali (A.T.I.), istituendo quali Enti di Governo d'Ambito (EGA) le Assemblee Territoriali Idriche (A.T.I.), composte dai sindaci dei comuni ricompresi in ciascun A.T.I., che vi partecipano obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 152/2006;
- ✓ che con Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, in data 29.01.2016, sono stati individuati nella regione siciliana nove Ambiti Territoriali Ottimali, le cui delimitazioni coincidono con i limiti territoriali delle ex Province Regionali;
- ✓ che l'A.T.I. Messina è costituita dai sindaci dei seguenti 108 comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Messina: Acquedolci; Alcara li Fusi; Ali; Ali Terme; Antillo; Barcellona Pozzo di Gotto; Basicò; Brolo; Capizzi; Capo d'Orlando; Capri Leone; Caronia; Casalvecchio Siculo; Castel di Lucio; Castell'Umberto; Castelmola; Castoreale; Cesarò; Condò; Falcone; Ficarra; Fiumedinisi; Floresta; Fondachelli Fantina; Forza d'Agrò; Francavilla di Sicilia; Frazzanò; Furci Siculo; Furnari; Gaggi; Galati Mamertino; Gallodoro; Giardini Naxos; Gioiosa Marea; Graniti; Gualtieri Sicaminò; Itala; Leni; Letojanni; Librizzi; Limina; Lipari; Longi; Malfa; Malvagna; Mandanici; Mazzarrà Sant'Andrea; Merì; Messina; Milazzo; Militello Rosmarino; Mirto; Mistretta; Mojo Alcantara; Monforte San Giorgio; Mongiuffi Melia; Montagnareale; Montalbano Elicona; Motta Camastra; Motta d'Affermo; Naso; Nizza di Sicilia; Novara di Sicilia; Oliveri; Pace del Mela; Pagliara; Patti; Pettineo; Piraino; Raccuja; Reitano; Roccaflorita; Roccalumera; Roccavaldina; Roccella Valdemone; Rodi Milici; Rometta; San Filippo del Mela; San Fratello; San Marco d'Alunzio; San Pier

Niceto; San Piero Patti; San Salvatore di Fitalia; San Teodoro; Santa Domenica Vittoria; Santa Lucia del Mela; Santa Marina Salina; Santa Teresa di Riva; Sant'Agata di Militello; Sant'Alessio Siculo; Sant'Angelo di Bolo; Santo Stefano di Camastra; Saponara; Savoca; Scaletta Zanclea; Sinagra; Spadafora; Taormina; Terme Vigliatore; Torregrotta; Torrenova; Tortorici; Tripi; Tusa; Ucria; Valdina; Venetico; Villafranca Tirrena;

- ✓ che l'A.T.I. ha definitivamente approvato il proprio statuto in data 28.04.2017 ed in pari data ha eletto il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- ✓ che attualmente, i servizi idrici nell'A.T.I. Messina vengono resi, in forma non integrata, dalle numerose e diverse realtà gestionali presenti nel territorio, quasi esclusivamente attraverso gestioni comunali in economia, a meno di singole realtà strutturate (AMAM S.p.A., A.C.A.V.N., A.S.M. Taormina), oltre all'EAS in liquidazione e Siciliacque S.p.A. relative; sono anche presenti consorzi tra comuni per la gestione di alcuni depuratori;
- ✓ che, in virtù di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 93/2017, l'A.T.I. dovrà affidare il servizio idrico integrato nell'intero ambito di Messina ad un gestore unico, ai sensi dell'art. 149 bis del D.L.gs 152/2006;
- ✓ che, in virtù della citata sentenza dalla Corte Costituzionale, è compito dell'A.T.I. Messina regolare il servizio idrico nel territorio dell'A.T.I., secondo le modalità e nel rispetto delle deliberazioni del regolatore nazionale ARERA;
- ✓ che l'A.T.I., ai sensi degli artt.149 e 149 bis del D.L.gs 152/2006 dovrà provvedere alla predisposizione del Piano d'Ambito e quindi: a) alla ricognizione delle infrastrutture; b) alla redazione del programma degli interventi; c) alla scelta del modello gestionale ed organizzativo, nel rispetto del principio di unicità della gestione; d) alla redazione del piano economico finanziario;
- ✓ che è necessario, ai fini della regolazione dei servizi idrici nel periodo transitorio di salvaguardia, che vengano sottoscritte apposite convenzioni fra l'ATI, nuovo Ente di Governo d'Ambito, e le attuali gestioni esistenti sul territorio;
- ✓ che, in analogia a quanto previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 152/2006 per il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito e gli attuali soggetti gestori dei diversi segmenti del servizio idrico è opportuno che venga regolato da una convenzione che abbia a riferimento, per quanto applicabili, i contenuti della convenzione tipo adottata dall'Autorità con Deliberazione 665/2015/R/idr del 23 dicembre 2015;
- ✓ che AMAM S.p.A. tramite il Comune di Messina, quale socio unico, ha chiesto di stipulare con l'A.T.I. apposita convenzione per la regolazione dei servizi idrici nel periodo transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti, in attesa della definitiva approvazione del Piano d'Ambito, individuazione del soggetto gestore e relativo avvio delle attività dello stesso;
- ✓ che in relazione alla brevità del periodo transitorio di salvaguardia, nonché all'attuale stato delle infrastrutture, gli obiettivi prioritari da raggiungere vanno identificati, oltre che nella adeguata gestione del servizio salvaguardato, nella realizzazione di impianti di telecontrollo che consentano di ottenere le informazioni di base sulle portate ed i volumi immessi ed erogati e sulle perdite d'acquedotto, nella corretta rappresentazione dei costi attuali del servizio, nella corretta valutazione degli interventi necessari all'adeguamento delle infrastrutture;
- ✓ CHE con la delibera A.T.I. n. 8/2021 del 20/12/2021, è stata approvata, anche ai sensi del citato art. 3 comma 3 lettera f) della predetta L.r. n.19/2015, lo schema della presente convenzione provvisoria e transitoria di gestione del SII e relativi allegati, finalizzata a disciplinare i rapporti tra l'ATI Messina e AMAM S.p.A. circa i servizi a quest'ultima affidati;
- ✓ CHE detta Convenzione è stata predisposta tenuto conto di quanto previsto all'art.151 del

d.lgs. 152/2006 e trovando fonte di ragguaglio nello Schema di Convenzione Tipo e nei contenuti minimi essenziali, individuati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEGSI ed oggi ARERA), giusta Deliberazione del 23 dicembre 2015 n. 656/2015/R/IDR s.m.i.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra meglio identificate si conviene e si stipula quanto segue, in diversi Titoli ed Articoli, costituenti unico contesto con la superiore premessa, convenendosi espressamente, altresì, che la presente convenzione dovrà essere interpretata secondo principi di buona fede, nel rispetto dell'art. 1336 c.c., nonché nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti stesse al tempo della sua sottoscrizione e ciò ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione le parti convengono di fare riferimento alle seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a. lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b. lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pretrattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c. l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d. lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri

- preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e. la riscossione;
- f. le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), in titolarità dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione, incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura

e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

Il Gestore salvaguardato: la società AMAM S.p.A., in qualità di gestore esistente del Comune di Messina salvaguardato nel periodo transitorio, il cui servizio idrico è regolato dall'Ente di Governo con la sottoscrizione della presente convenzione nel periodo transitorio di salvaguardia;

L'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Messina: l'Assemblea Territoriale Idrica Messina, di seguito ATI;

Il Soggetto Regolatore: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA);

Riscossione: comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico sia gestito separatamente ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs 152/2006;

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'ARERA ratione temporis vigente.

Articolo 2

Oggetto

1. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico salvaguardato, promuovendo, al contempo:
 - a. l'adeguata rappresentazione dello stato di consistenza delle infrastrutture;
 - b. la corretta rappresentazione dei costi attuali del servizio;
 - c. la valutazione degli interventi necessari all'adeguamento delle infrastrutture (Piano degli Interventi) e, più in generale, al progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente;
2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'Ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
 - Adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone periodicamente la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica della gestione affidata;
 - Aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e contribuire a definire, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi ed il Piano Economico-Finanziario di cui allo "schema regolatorio" ARERA come predisposto dal Gestore;

- Approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza relativamente agli impegni di cui alla presente convenzione.
3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il progressivo miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità che verranno stabilite nella revisione del Piano d'Ambito e, comunque, ad assicurare nel dettaglio di breve periodo il "Piano degli Interventi" di cui al vigente Schema Regolatorio ARERA e, quindi, l'applicazione delle periodiche revisioni delle tariffe del SII da determinarsi in attuazione della normativa vigente;
- adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
- produrre all'ATI la rappresentazione dello stato di consistenza delle infrastrutture gestite, provvedendo, ove occorra, al rilievo delle reti e degli impianti, fornendo la documentazione necessaria ad identificare le infrastrutture sul territorio e a descriverne lo stato di funzionamento (disegni e relazioni);
- pervenire alla rappresentazione in web-gis delle reti di acquedotto e di fognatura, in base a standard uniformi predefiniti in accordo con l'ATI, che consentano l'implementazione progressiva delle informazioni da parte dei gestori, con l'obiettivo, entro la scadenza del periodo transitorio di salvaguardia, di realizzare un sistema di rappresentazione della consistenza delle infrastrutture, degli impianti e del telecontrollo facilmente implementabile, da rendere accessibile sul web all'ATI;
- pervenire entro il termine del periodo transitorio di salvaguardia alla installazione dei misuratori di portata, ove mancanti, alle fonti ai nodi delle adduzioni, in ingresso ed in uscita dai serbatoi, in corrispondenza dei nodi di scambio delle forniture all'ingrosso, in corrispondenza dei nodi principali delle reti di distribuzione ed alle consegne all'utenza;
- pervenire entro il termine del periodo transitorio di salvaguardia alla identificazione dei settori delle reti e dei tratti delle adduttrici di maggiore dispersione, e individuazione delle priorità;
- pervenire, entro il termine del periodo transitorio di salvaguardia, alla valutazione di massima degli interventi necessari:
 - all'adeguamento delle infrastrutture d'acquedotto;
 - all'adeguamento delle infrastrutture fognarie;
 - all'adeguamento delle infrastrutture di depurazione;
 per il raggiungimento, almeno, dei livelli minimi di servizio, nonché per il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- adempiere pienamente ai controlli sulla qualità dell'acqua ad uso potabile secondo le previsioni del D.lgs.31/2001 e ss.mm.ii. e le linee guida regionali di cui al D.A. 1352/2017;
- provvedere tempestivamente all'inoltro all'ATI ed all'ARERA delle informazioni sul servizio, sulle infrastrutture e sugli investimenti, nei termini stabiliti dall'ARERA;

- sostenere i rischi connessi alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del servizio

1. Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico in regime di salvaguardia in adempimento alla deliberazione dell'EGA n. 8/2021 del 20/12/2021, nella quale sono riportati i motivi della scelta della salvaguardia della gestione esistente.

Articolo 4

Perimetro delle attività

1. L'ATI Messina affida in esclusiva ad AMAM S.p.A. la gestione del servizio idrico integrato relativo alla città di Messina per tutta la durata di cui al successivo art. 5;
2. Il servizio già in atto gestito dal Gestore e regolato con la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività:
 - a. captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili;
 - b. fognatura e depurazione delle acque reflue e del loro eventuale riutilizzo;
 - c. altre attività idriche e non idriche di cui al precedente art. 1 della presente convenzione.
3. gli impianti di fognatura e depurazione che saranno realizzati dal Commissario Unico per la depurazione per la città di Messina, nel periodo transitorio di vigenza della presente convenzione, saranno trasferiti per la gestione ad AMAM S.p.A.;

Articolo 5

Durata della convenzione

1. La presente convenzione regola il servizio del gestore nel periodo transitorio di salvaguardia la cui cessazione è prevista al 31/12/2023.
2. La presente convenzione potrà essere interrotta a far data dal subentro operativo del Gestore unico d'ambito; ovvero, ai fini della salvaguardia della gestione esistente, potrà essere prorogata, per scelta motivata ed a insindacabile giudizio dell'ATI, con specifico provvedimento dell'Ente di Governo, per un ulteriore periodo, comunque non eccedente la data di subentro operative del Gestore unico d'ambito.

Articolo 6

Personale

1. L'ATI riconosce che il possesso di un organico con capacità professionale è elemento necessario ed irrinunciabile per l'attività della Società.
2. L'ATI e AMAM S.p.A. attribuiscono rilevanza strategica alla formazione del personale dipendente, ritenendo che la professionalità dello stesso potrà garantire anche in futuro l'erogazione di servizi di qualità.

3. AMAM S.p.A. si impegna a mantenere i livelli occupazionali dei dirigenti, quadri, impiegati, operai, a valorizzare il personale attualmente in servizio, anche attraverso opportuni piani di formazione, in modo da realizzare, compatibilmente con i piani di sviluppo aziendale, il conseguimento di un equilibrato assetto organico.
4. AMAM S.p.A. provvederà ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del medesimo personale.

Titolo II

PIANO D'AMBITO

Articolo 7

Predisposizione e contenuti del Piano d'Ambito

1. Si da atto che l'ATI sta provvedendo ad aggiornare il Piano d'Ambito ai fini dell'adozione dello stesso da parte dell'EGA;
2. AMAM S.p.A. si impegna a fornire nel periodo transitorio di salvaguardia tutte le informazioni utili (tecniche, economiche e gestionali) alla predisposizione dell'aggiornamento del Piano d'Ambito e che che gli investimenti della società e le relative attività saranno prioritariamente rivolti all'attuazione di quanto indicato all'articolo 2 comma 3 della presente convenzione (stato di consistenza infrastrutture, rappresentazione della consistenza e del telecontrollo in web-gis, installazione misuratori di portata, identificazione settori delle reti di maggiori perdite, valutazione degli interventi necessari al raggiungimento dei livelli minimi di servizio).

Articolo 8

Schema regolatorio specifico

1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'EGA adotterà relativamente al periodo regolatorio coincidente con il periodo transitorio di salvaguardia, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di seguito riportati:
 - a. l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - b. l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale, con proiezione al 2023 - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
 - c. la presente convenzione di gestione.
2. L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della

predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

3. L'EGA assicura che lo schema regolatorio specifico, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III

STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANZIARIO

Articolo 9

Tariffe da applicare all'utenza

1. Il Gestore applica la tariffa approvata dal Soggetto Regolatore. L'eventuale differenza tra la tariffa predisposta dall' Ente d'Ambito o dal Gestore, nei casi indicati, e la tariffa approvata, sarà oggetto di conguaglio da parte del Gestore nei termini che saranno convenuti avuto riguardo all'equilibrio economico – finanziario della gestione.
2. L'articolazione tariffaria, ivi compresa quella di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita ed approvata dall'Ente d'Ambito, sulla base dei criteri definiti da ARERA.
3. La tariffa è riscossa dal Gestore del SII.
4. La tariffa è riscossa dal Gestore con le modalità e secondo la periodicità previste dalle norme vigenti e tenendo conto del Regolamento e della Carta del SII.
5. Il rilascio di depositi cauzionali richiesti per ogni utenza è disciplinato in applicazione delle pertinenti deliberazioni dell'ARERA.
6. Le tariffe possono subire variazioni, in conformità del Metodo Tariffario e dei provvedimenti tariffari definiti dall'ARERA. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal gennaio dell'anno della loro approvazione, salvo diversa disposizione determinata dall'ARERA.

Articolo 10

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 11

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno

dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 12

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
 - a. revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
 - b. revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli mi
 - c. modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
 - d. richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
 - e. eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 13

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
2. L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV

ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14

Ulteriori obblighi dell'EGA

1. L'EGA è obbligato a:
 - a. proseguire le procedure di individuazione del Gestore unico d'ambito sulla scorta del Piano d'Ambito in fase di revisione con le informazioni acquisite nel transitorio ed in base alla forma di gestione deliberate;
 - b. provvedere alla predisposizione tariffaria e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
 - c. garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
 - d. garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi necessari e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - e. adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
 - f. controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore

1. Il Gestore è obbligato a:
 - a. raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente convenzione;
 - b. rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
 - c. adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
 - d. provvedere alla redazione e realizzazione del Programma degli Interventi;
 - e. predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
 - f. trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;
 - g. prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo Transitorio di salvaguardia delle gestioni esistenti;
 - h. dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o

che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;

- i. mantenere tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito, per l'intero periodo di salvaguardia;
 - j. prestare le garanzie finanziarie e assicurative eventualmente previste dalla convenzione;
 - k. pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
 - l. attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
 - m. curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
 - n. proseguire nella gestione del servizio fino al trasferimento della gestione ad altro gestore o al subentro del nuovo Gestore Unico, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;
 - o. rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione.
2. Il Gestore dovrà fornire, al momento della sottoscrizione del presente atto, la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei seguenti requisiti:
- a. che nei confronti dei rappresentanti legali e degli altri titolari della capacità di impegnare il Gestore verso terzi, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati:
 - ✓ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - ✓ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - ✓ false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - ✓ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - ✓ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - ✓ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive

modificazioni;

- ✓ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ✓ ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. nei confronti dei rappresentanti legali e degli altri titolari della capacità di impegnare il Gestore verso terzi non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
 4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
 5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 7. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto con la pubblica amministrazione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in essere tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della pubblica amministrazione o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della pubblica amministrazione;
 8. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse;
 9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
 10. che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
 11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999;
13. che i rappresentanti legali e gli altri titolari della capacità di impegnare il Gestore verso terzi non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Il Gestore è obbligato a presentare annualmente la dichiarazione resa ai sensi del presente comma ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di quanto dichiarato. La produzione di falsa documentazione o di dichiarazioni mendaci comporterà la risoluzione della presente convenzione.

Titolo V

PENALI E SANZIONI

Articolo 16

Penali

1. L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
2. L'EGA comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 17

Sanzioni

1. L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Garanzie

1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascerà idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, in base alle disposizioni di legge.
3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso

di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 20

Assicurazioni

1. AMAM S.p.A. è da considerarsi detentore di tutti i beni e/o impianti assegnati in concessione ed è responsabile dei danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, derivanti da imprudente e/o negligente gestione del servizio pubblico allo stesso affidato.
2. AMAM S.p.A. assume l'obbligo di conservare in piena efficienza i suddetti beni e/o impianti nonché di tenere indenne l'ATI da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile alla gestione del servizio idrico e del servizio di fognatura e di depurazione ed alla detenzione di tutti i relativi manufatti.
3. AMAM S.p.A., ai fini che precedono, si obbliga alla stipula di idonee polizze di assicurazione per la copertura integrale di ogni rischio e/o responsabilità connessi o comunque dipendenti dalla propria attività e, comunque, dalla detenzione dei suddetti beni e/o impianti, nonché per assicurare gli stessi da ogni rischio che possa comprometterne la piena efficienza e l'integrità.

Articolo 21

Modalità di aggiornamento della convenzione


1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 22

Allegati

1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante, formale e sostanziale della presente convenzione:
 - a. Deliberazione dell'EGA n. 8/2021 del 20/12/2021 (di salvaguardia della gestione esistente nel periodo transitorio);
 - b. Planimetria ad adeguata scala con indicazione delle infrastrutture gestite (pozzi condotte serbatoi e reti di distribuzione, reti fognarie e impianti di depurazione) e delle fonti di approvvigionamento;
 - c. Relazione, basata sulla conoscenza attuale, della consistenza delle infrastrutture gestite (fonti di approvvigionamento, ml di condotte d'acquedotto e di fognatura, serbatoi, sollevamenti, impianti di depurazione), della consistenza del servizio gestito (volumi immessi in rete, volumi erogati) della consistenza dell'utenza servita (utenze, popolazione servita).

IL PRESIDENTE ATI



IL PRESIDENTE AMAM

